

sposto dello stesso decreto legge 7 agosto 1934 n. 1631 in quanto:

1) - l'obbligatorietà della cessione, ai sensi dell'art. 1, era disposta solo per "i cittadini italiani residenti nel Regno o nei possedimenti" e non per coloro residenti in uno "stato estero" (Egitto);

2) - l'art. 8 dello stesso decreto, facendo riferimento all'art. 10 del R. decreto legge 28 agosto 1935 n. 1614, punto c), includeva nell'esonero dall'obbligo della cessione le "imprese di assicurazione per i titoli che rappresentano impieghi prescritti per la copertura di rischi assunti all'estero in valuta estera" quale doveva si considerare la valuta estera conseguata dall'I. M. A. al predetto Consolato.

Bertoult, l'I. M. A., chiedendo l'applicabilità a suo favore del disposto del citato art. 1782 c. c., prospettava al Ministero del Tesoro - con nota n. 3030 in data 8 maggio 1954 - la possibilità di disporre la restituzione della residua valuta da parte del Consolato d'Italia in Egitto, alla locale Rappresentanza